



Ai gentili clienti

Circolare n. 6 del 12/03/2025

CONFERMATA LA DATA DEL 31 MARZO 2025 PER ADEGUARSI ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO CONTRO DANNI DA CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Entro il prossimo **31 marzo** le imprese operanti in Italia dovranno adoperarsi per attivare specifiche **polizze assicurative** a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

L'obbligo è stato disposto ad opera del [comma 101](#) della Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024. Disposizione con la quale il legislatore ha previsto che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 cod. civ., sono obbligate a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni, di cui all'[art. 2424, comma 1](#), sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

Il [D.L. n. 202/2024](#), c.d. "Milleproroghe 2025", all'art. 13 ha posticipato l'obbligo di stipula della polizza al 31 marzo 2025 (entro il 31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, [comma 1-quater art. 19](#)).

Le imprese nei suddetti termini sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

A tal fine è stato approvato il [D.M. MEF n. 18 del 30 gennaio 2025](#) (in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025), in vigore dal 14 marzo 2025, che ha definito il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofici ai sensi dell'[art. 1, comma 105](#), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Approvazione in linea con le previsioni di cui al comma 105 della Legge di Bilancio 2024: con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da [101](#) a [107](#), ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofici suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS (...).

Gli eventi climatici rilevanti

Nel decreto viene previsto che ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per

- **a) alluvione, inondazione ed esondazione:** fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
- **b) sisma:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- **c) frana:** movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

L'obbligo della polizza assicurativa è previsto per:

- tutte le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese
- le imprese con sede legale all'estero ma presenti con organizzazione stabile sul territorio nazionale iscritte al Registro Imprese

dove sono incluse anche:

- le imprese individuali
- le società di persone
- le società a responsabilità limitata.

Tale specifica polizza di assicurazione deve tutelare il tessuto produttivo dagli ingenti danni causati da **eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni** che si verificano sul territorio nazionale a copertura di possibili danni diretti alle immobilizzazioni materiali come:

- terreni e fabbricati
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali

Al momento non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipulano la polizza, il mancato adempimento tuttavia sarà considerato nell'assegnazione di contributi,

sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. 213/2023).

Pertanto le imprese che non rispetteranno l’obbligo di stipula assicurativa contro gli eventi catastrofali possono subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di agevolazioni o contributi pubblici.

Al contrario, **per le compagnie assicurative che rifiutino di offrire queste polizze sono previste sanzioni pecuniarie** (art. 1, commi 106 e 107, L. 213/2023).

La polizza assicurativa dovrà prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio (art. 1, comma 104, L. 213/2023).

Le polizze potranno essere integrate – se di interesse dell’impresa – con garanzie accessorie, come copertura dei danni indiretti e/o la perdita di profitti.

Detto ciò uno dei principali dubbi riguarda l’eventuale imputazione degli obblighi di polizza per gli **immobili in affitto**; si pensi ad esempio ad un imprenditore che ha preso in locazione commerciale un immobile per lo svolgimento della propria attività di commercio di prodotti ortofrutticoli all’ingrosso.

In tale caso su chi ricade l’onere, sul proprietario dell’immobile o sull’affittuario?

Sembrerebbe ragionevole far ricadere gli obblighi su chi detiene l’immobile ossia su chi lo utilizza a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di impresa (ad esempio l’affittuario). Si veda l’[art. 1, comma 1](#) lettera b) del D.M. n. 18/2025 e [art. 1-bis, comma 2](#), del D.L. n. 155/2024.

Nei fatti, anche in beni rientranti nelle suddette categorie - il cui espresso richiamo alle voci di bilancio serve per meglio circoscrivere la **categoria dei beni da assicurare** - in locazione o leasing, devono essere assicurati. Con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Detto ciò, sempre sulla locazione, laddove passasse la teoria che imputa all’affittuario gli obblighi in parola, entrerebbe in gioco lo schema ex [art. 1891](#) c.c. “**Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**”. Eventuali inadempimenti però andrebbero a colpire la sfera di interesse del proprietario il quale per norma potrebbe essere escluso da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri. Si veda il [comma 102](#) della Legge n. 213/2023. Non rimane che attendere indicazioni ufficiali in merito in vista dell’approssimarsi della scadenza del 31 marzo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti